



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 20/09/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
Dott. MARIO GENTILE
Dott. RENATO GRILLO
Dott. LORENZO ORILIA

- Presidente - SENTENZA
N. 1749/2013
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 1440/2013
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RANIERI ANTONIO N. IL 26/04/1943

avverso l'ordinanza n. 69/2012 TRIB. LIBERTA' di SIRACUSA, del
31/10/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
letta/sentite le conclusioni del PG Dott. *E. Dele Hoye*
rigetto del ricorso

Udit i difensori Avv.; *Randazzo Ettore d' Siracusa*

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 31 ottobre 2012 il Tribunale di Siracusa, quale giudice del Riesame, annullava parzialmente il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di quel Tribunale in data 20 ottobre 2012 nei riguardi di RANIERI Antonio (soggetto indagato per i reati di cui agli artt. 10 bis e 10 quater D. L.vo 74/00 nella parte in cui era stato disposto il sequestro di un immobile sito in Siracusa Via Von Platen 37 in comproprietà tra i coniugi RANIERI-RIOLO, limitandolo al 50% e, per il resto, rigettava l'istanza di riesame.

1.2 Propone ricorso avverso la detta ordinanza RANIERI Antonio, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre distinti ed articolati motivi. Con il primo si duole della carenza di motivazione e/o sua manifesta illogicità per avere il Tribunale ritenuto sussistente il *periculum in mora*, nonostante la prova documentale fornita dall'indagato di avere in corso il pagamento rateale del proprio debito tributario, senza che vi fossero stati rilievi da parte della Concessionaria per la riscossione SERIT SICLIA s.p.a. in ordine alla tempestività dei vari pagamenti ed alla integralità dei versamenti fino a quel momento effettuati sulla base di un programma di rateizzazione concordato con l'Ufficio Finanziario. Con il secondo motivo la difesa censura il provvedimento impugnato perché affetto da analogo vizio con riferimento al ritenuto *fumus criminis*, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, nella specie asseritamente assente. Con il terzo motivo viene dedotta violazione di legge per inosservanza della legge penale in punto di sequestro preventivo effettuato sui beni dell'amministratore della società, anziché sui beni della società.

1.3 Con motivi aggiunti tempestivamente depositate ad integrazione di quelli originari, la difesa quanto al primo motivo afferente alle esigenze di cautela preventiva, rileva che nelle more il P.M. aveva proceduto al dissequestro, su istanza della difesa, dei conti correnti dopo aver preso atto dei pagamenti effettuati dal RANIERI nei confronti della concessionaria SERIT SICLIA s.p.a. Insiste sull'originale vizio denunciato per la parte riguardante la valutazione del *periculum in mora* con riferimento ai fondi intestati alla SET IMPIANTI s.r.l. e al RANIERI individualmente oltre che ai beni immobili tutt'ora in sequestro. Ribadisce, per il resto, gli altri due motivi afferenti al *fumus criminis* ed alla legittimità del sequestro di beni personali dell'amministratore della società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può essere accolto perché infondato.

2. Va premesso in punto di fatto che il provvedimento impugnato riguarda il sequestro per equivalente, finalizzato alla confisca, di beni di pertinenza dell'odierno ricorrente RANIERI Antonio, legale rappresentante della SET IMPIANTI s.r.l., indagato per numerose violazioni fiscali ex art. 10 bis D. L.vo 74/00 attinenti ad omesso versamento di ritenute certificate; art.

10 ter del medesimo D. L.vo per omesso versamento dell'IVA per gli anni fiscali 2009 e 2010 e 10 quater stesso D. L.vo per indebita compensazione di crediti fiscali non spettanti. Detta misura cautelare aveva come oggetto l'apprensione di beni costituita da numerose partecipazioni societarie del RANIERI alcune società, nonché di due immobili ed un terreno edificabile fino alla concorrenza della somma di € 3.942.813,61, indicata quale profitto dei reati suddetti.

3. Ciò precisato, ed antepoendo, per evidenti ragioni di priorità logica, la trattazione del primo motivo di ricorso riguardante vizio di motivazione per mancanza e/o manifesta illogicità in ordine al *fumus commissi delicti*, va ricordato che in tema di misure cautelari reali (quali, in ipotesi le ordinanze del Tribunale del Riesame in materia di sequestro preventivo o probatorio), il ricorso in sede di legittimità è ammesso solo per violazione di legge, intendendosi per tale sia quella afferente ai cd. "*errores in iudicando*" o "*in procedendo*", sia quella relativa a vizi della motivazione talmente marcati da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (in termini Sez. 5^a 13.10.2009 n. 43068, Bosi, Rv. 245093).

3.1 Escluso che nel caso in esame si possa parlare di assenza della motivazione – avendo sul punto il Tribunale svolto adeguate considerazioni tanto in tema di valutazione dell'elemento oggettivo dei tre reati ipotizzati, quanto in tema di elemento soggettivo ed avendo anche sottoposto a vaglio le difese e giustificazioni offerte dall'indagato, salvo a disattenderle perché prive di fondamento – non può nemmeno parlarsi di manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale, con ragionamento immune da vizi logici ha confermato la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati, evidenziando come la situazione finanziaria disastrosa alla radice degli inadempimenti tributari sarebbe potuta riverberare, ove ne fossero ricorse le condizioni, sulla esimente di cui all'art. 54 cod. pen. (valutazione, ovviamente rimessa ad una fase successiva di merito e non eseguibile allo stato delle indagini).

3.2 Peraltro, per escludere l'elemento soggettivo in tema di misure cautelari reali occorre che tale mancanza emerga *ictu oculi* il che non poteva né può – come ricordato dal Tribunale – desumersi dalla mera circostanza che il RANIERI aveva comunque in corso il pagamento rateizzato dei suoi debiti fiscali.

4. Anche il primo motivo non è fondato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il "*periculum in mora*" che, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo, va inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, e deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità oltre che il requisito della pertinenzialità tra *res* e reato (escluso, però, con riferimento al sequestro per equivalente) (Sez. 5^a 19.9.2011 n. 35394, Ministero della Giustizia e altro, Rv. 250930).

4.1 La circostanza dedotta dalla difesa relativa alla regolarità dei versamenti rateali concordati con la concessionaria per la riscossione in conseguenza di un piano di rientro dei debiti concordato con l'Amministrazione Finanziaria non poteva valere di per sé ad escludere il *periculum in mora* proprio nell'ottica di un danno futuro ed in considerazione della elevatissima entità del *tantundem* corrispondente al profitto del reato: anche su tale aspetto la motivazione dell'ordinanza si sottrae, pertanto, a qualsiasi censura.

5. Con riguardo all'ultimo motivo, riguardante la pretesa illegittimità del sequestro in quanto concentrato esclusivamente sui beni personali del soggetto indagato, trattasi di tesi non condivisibile: questa Corte Suprema da tempo e ripetutamente ha affermato il principio che il disposto dell'art. 322-ter cod. pen. prevede che il sequestro preordinato alla confisca) nella forma "per equivalente" va disposta nei confronti del "reo", cioè della persona fisica materialmente autrice del reato. E' stato del pari chiarito – anche se con riferimento alla responsabilità da reato degli enti ex D. L.vo 231/01 – che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso (così Sez. 6[^], 5.3.2009 n. 26611 Rv. 244254). E' da escludere poi che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona fisica richieda, per la sua legittimità, la preventiva escussione del patrimonio della persona giuridica nell'interesse della quale il reato è stato commesso (così Sez. 3, 27.1.2011 n. 7138, Mazzitelli, Rv. 249398; Sez. 2[^], 20.12.2006 n. 10838, Rv. 235827; idem 22.2.2012 n. 20876), in quanto si è fondatamente sostenuto che nessuna norma impone di perseguire il patrimonio della persona giuridica beneficiaria dell'utile determinato dal reato, prima di aggredire il patrimonio del soggetto concorrente nel reato medesimo.

5.1 E' quello che è accaduto nel caso in esame, di guisa che la motivazione resa sul punto dal Tribunale – a parte l'errata indicazione della massima da cui è tratto il principio riportato in corsivo nel testo della decisione impugnata a pag. 5 – va condivisa.

5.2 In questo senso il richiamo fatto dal ricorrente alla decisione di questa Sezione 19.9.2012 n. 1245, P.G. in proc. Unicredit, Rv. 254796, è certamente improprio, posto che non si discuteva affatto di reati commessi dalla società ma di reati commessi dalla persona fisica nell'interesse della società con conseguente aggredibilità dei beni del reo dei quali egli aveva la disponibilità e non già della società. D'altro canto la giurisprudenza di questa Sezione sul tema controverso della aggredibilità o meno di beni della società per fatti commessi dall'amministratore, dopo una iniziale accostamento alla tesi della sequestrabilità dei beni della società, ha poi invertito di recente tale tendenza, escludendo siffatta eventualità (v. Sez. 3[^] 14.6.2012 n. 25774, P.M. in proc. Amoddio e altro, Rv. 253062, secondo la quale il sequestro funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni immobili appartenenti alla persona giuridica nel caso in cui si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società in quanto i reati fiscali non rientrano nella previsione degli

artt. 24 e ss. Del D. L.vo 231/01 tra quelle ipotesi criminose in grado di giustificare l'adozione del provvedimento, con esclusione dell'ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti. Cfr. anche Sez. 3^a 23.10.2012 n. 14349, Gimeli, Rv. 254739).

6. Alla stregua di tali considerazioni e preso atto che le ulteriori deduzioni contenute nei motivi integrativi nulla aggiungono sì da mutare l'orientamento qui esposto, il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2013

Il Consigliere estensore

Renato Grillo



Il Presidente

Saverio Felice Mannino

